



Il D.Lgs. 05.08.2015 n. 127, pubblicato sulla *G.U.* 18.08.2015 n. 190 e in vigore dal 02.09.2015, ha introdotto la **facoltà** per:

- la generalità dei soggetti passivi IVA, **di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle fatture emesse e ricevute**, a decorrere dall’01.01.2017;
- i soggetti che svolgono attività **di commercio al dettaglio o assimilate, di memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi e di trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle Entrate**, a decorrere dall’01.01.2017.

L’applicazione di tali regimi è incentivata da una serie di agevolazioni in termini di riduzione degli adempimenti fiscali, connesse all’esercizio dell’opzione, in particolare la riduzione di un anno dei termini di accertamento, riservata ai contribuenti che, oltre ad aver optato per uno dei suddetti regimi, garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti di ammontare superiore ad € 30,00 secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 04.08.2016 (*pubblicato sulla G.U. 6.9.2016 n. 208*), attuativo dell’art. 3 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 127/2015.

Con decorrenza **dall’01.01.2017**, in aggiunta ai regimi facoltativi sopra descritti, è stata prevista anche l’introduzione di un **regime obbligatorio di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi da parte dei soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni mediante distributori automatici**.

- REGIME OPZIONALE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE

Ai sensi dell’art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA potranno optare per l’applicazione di un nuovo regime in base al quale ciascun operatore si obbliga a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, nonché delle relative variazioni.

La trasmissione potrà avvenire mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ovvero mediante altri strumenti idonei. I soggetti che applicheranno il suddetto regime beneficeranno di alcune agevolazioni, in termini di riduzione degli adempimenti fiscali.

Si è in attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che deve disciplinare:

- le modalità e i termini per la trasmissione dei dati delle fatture in formato strutturato;
- le modalità di messa a disposizione delle informazioni acquisite dal Sistema di Interscambio.

L’opzione in esame potrà essere esercitata con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate a partire dall’01.01.2017 con modalità da definire.

L’opzione:

- avrà una durata di 5 anni, a partire dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata;
- salvo revoca, sarà rinnovata automaticamente di quinquennio in quinquennio.

Allo scopo di incentivare la fatturazione elettronica già partire dall’01.07.2016 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA un *software* gratuito (“Fattura elettronica/Corrispettivi elettronici”), accessibile dal proprio sito, per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture in formato elettronico, destinate anche a soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni.

Il medesimo servizio sarà, in seguito, integrato con le funzionalità che consentono di inviare i soli dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate, nell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1 c. 3 del D.Lgs. 127/2015.

- REGIME OPZIONALE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

I soggetti passivi IVA che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate di cui all’art. 22 del DPR 633/72 potranno optare per la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri e per la loro trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

L’opzione potrà essere esercitata con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate a partire dall’1.1.2017 sempre con modalità in corso di definizione.



Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui all'art. 2 c. 1 del DLgs. 127/2015, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi sostituiscono gli obblighi di:

- certificazione dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (art. 12 c. 1 della L. 413/91 e D.P.R. 696/96);
- registrazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi e delle relative imposte sul registro di cui all'art. 24 co. 1 del D.P.R. 633/72.

Rimane, invece, l'obbligo di emissione della fattura nel caso in cui questa sia richiesta dal cliente.

L'art. 2 co. 5 del D.Lgs. 127/2015 prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, siano definite tipologie di documentazione alternative rispetto allo scontrino e alla ricevuta fiscale, atte a rappresentare le operazioni effettuate ai fini commerciali nonché ai fini delle imposte dirette.

A tal proposito, nella bozza delle specifiche tecniche sottoposte all'esame della Commissione europea si precisa che i Registratori Telematici saranno abilitati a:

- stampare tali documenti anche virtualmente;
- memorizzare i dati dei documenti, laddove questi siano validi anche ai fini fiscali per il destinatario, e trasmetterli telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, si ricorda che è necessario attendere l'esito della procedura comunitaria attualmente in corso.

L'art. 3 del D.Lgs. 127/2015 **prevede alcune agevolazioni, in termini di riduzione degli adempimenti fiscali, per i soggetti passivi IVA che decidono di esercitare l'opzione per:**

- la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni;
- la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi, unitamente all'opzione per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture e delle relative variazioni.

Alcune delle agevolazioni consistono nell'**esonero** dai seguenti adempimenti connessi alla presentazione del **MODELLO POLIVALENTE:**

- comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "spesometro");
- comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA domiciliati in Stati "black list", di cui all'art. 1 co. 1 del DL 40/2010;
- comunicazione dei dati dei **contratti stipulati dalle società di leasing** (ovvero dai soggetti che svolgono attività di locazione e noleggio), ai sensi dell'art. 7 co. 12 del DPR 605/73;
- comunicazione degli **acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino** con l'assolvimento dell'IVA mediante autofattura, ai sensi dell'art. 16 lett. c) del DM 24.12.93.

- **l'esonero dalla presentazione dei modelli INTRASTAT ACQUISTI** di cui all'art. 50 c. 6 del D.L. 331/93, riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti;

- possibilità di ottenere il **rimborso IVA** di cui all'art. 30 del DPR 633/72 **in via prioritaria** (vale a dire entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale), anche in assenza dei requisiti di cui al co. 2 del medesimo art. 30;

- beneficiare della riduzione da cinque a quattro anni dei termini di accertamento, sia in materia di IVA (art. 57 co. 1 del DPR 633/72), sia in materia di imposte dirette (art. 43 co. 1 del DPR 600/73), **purché, oltre alla trasmissione dei dati dei corrispettivi e/o delle fatture, garantiscano anche la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati.**

Tale disposizione è stata attuata dagli artt. 3 e 4 del citato D.M. 4.8.2016, in base ai quali la tracciabilità dei pagamenti si intende garantita a condizione che:

- tutti i pagamenti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 2 c. 1 del D.M. 24.01.2014 (30,00 euro) siano effettuati mediante bonifico bancario o postale, carta di credito o di debito, ovvero mediante assegno bancario, circolare o postale non trasferibile;
- la sussistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di accertamento sia comunicata nell'ambito della dichiarazione annuale dei redditi.

L'art. 3 co. 3 del D.M. 04.08.2016 dispone che la riduzione dei termini di accertamento si applichi soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi, e non anche ai redditi di altra natura.

L'agevolazione viene meno, con riferimento a ciascun periodo d'imposta:

- nel caso in cui anche un solo pagamento di importo superiore a 30,00 euro sia ricevuto o effettuato in contanti;
- in caso di mancata comunicazione dei presupposti nel modello dichiarativo.



- REGIME OBBLIGATORIO PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Per i soggetti passivi IVA che effettuano “**cessioni di beni tramite distributori automatici**”, l’art. 2 c. 2 del D.Lgs. 127/2015 ha previsto l’**obbligo** (e non la mera facoltà) di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate e le soluzioni tecniche adottate per adempiere a detto obbligo devono essere tali da:

- non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori;
- garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati acquisiti nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli apparecchi.

Tali obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica per i gestori di distributori automatici si applicano alle operazioni effettuate a partire dall’01.01.2017.

NORME DI ATTUAZIONE

In attuazione dell’art. 2 c. 4 del D.Lgs. 127/2015, il provv. Agenzia delle Entrate 30.06.2016 n. 102807, e le relative specifiche tecniche, hanno definito:

- le informazioni da memorizzare e trasmettere al Sistema Agenzia delle Entrate (Sistema AE) e il relativo formato;
- le modalità di memorizzazione e di trasmissione dei dati;
- le caratteristiche degli strumenti tecnologici necessari per adempiere gli obblighi in parola, nonché il processo di attivazione e gestione degli strumenti medesimi.

Dal mese di luglio 2016 è stato attivato, sul sito dell’Agenzia, il nuovo **servizio web gratuito** “Fattura elettronica/Corrispettivi elettronici”, a partire dal quale è possibile censire gli apparecchi distributori e provvedere all’invio dei dati dei corrispettivi da essi rilevati.

DEFINIZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Come chiarito dal provv. Agenzia delle Entrate 102807/2016, con l’espressione “distributori automatici” si fa riferimento, ai fini della disciplina in questione, agli **“apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo”, altrimenti denominati “vending machine”**.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Attenendosi al tenore letterale dell’art. 2 c. 2 del DLgs. 127/2015, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dovrebbe riguardare soltanto i soggetti che effettuano “**cessioni di beni tramite distributori automatici**” e non anche i soggetti che prestano servizi mediante il medesimo tipo di apparecchi.

Tuttavia, la definizione di “distributori automatici” riportata nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sembra estendere, implicitamente, l’ambito di applicazione della disciplina, in quanto fa riferimento ad apparecchi che possono erogare sia beni che servizi.

Pertanto, sembra ragionevole ritenere che gli obblighi in questione debbano applicarsi non solo con riferimento ai beni ceduti tramite distributori automatici (prodotti alimentari preconfezionati, sigarette, ecc.), ma anche con riferimento ai servizi erogati mediante i medesimi apparecchi (ne sono un esempio le lavanderie automatiche o il lavaggio automatico dei veicoli).

DATI DA TRASMETTERE E MEMORIZZARE

Il provv. 102807/2016 ha stabilito che le informazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015 sono quelle riportate nell’allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi” delle specifiche tecniche allegate al provvedimento stesso.

Si tratta principalmente dei dati riguardanti:

- la rilevazione e l’invio (data, ora e numero del prelievo);
- l’identificazione dell’apparecchio;
- le somme incassate in qualsiasi modalità (in contanti ovvero mediante pagamenti elettronici) nel periodo di riferimento e dall’inizializzazione, nonché le somme rese.

Per quanto attiene alla memorizzazione, oltre ai dati già elencati, dovranno essere conservate anche le altre informazioni ad essi riconducibili, riferite alle singole rilevazioni degli incassi. Fra queste devono figurare, almeno, i rapporti di conteggio del denaro contante prelevato dalle relative periferiche di pagamento al momento della rilevazione degli incassi.



REGIME TRANSITORIO E REGIME DEFINITIVO

Al fine di non incidere sul funzionamento delle *vending machine* attive alla data dell'01.01.2017, e allo scopo di assicurare un progressivo rinnovo degli apparecchi nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza, così come disposto dall'art. 2 c. 2 del D.Lgs. 127/2015, l'Agenzia delle Entrate ha previsto la loro "fiscalizzazione graduale".

Pertanto, in una prima fase, che va dall'01.01.2017 al 31.12.2022, i dati dei corrispettivi verranno raccolti dai Sistemi master presenti negli apparecchi e trasmessi al Sistema Agenzia delle Entrate mediante dispositivi mobili (palmare o *smartphone*) appositamente certificati, idonei a garantire l'autenticità e l'integrità dei dati inviati.

Soltanto in una seconda fase, che sarà avviata a partire dall'01.01.2023, i Sistemi master dovranno essere abilitati a memorizzare e a trasmettere direttamente, e in modo automatico, i dati raccolti, senza necessità di incaricare un operatore della rilevazione mediante dispositivi mobili.

Pertanto, entro il 31.12.2022, i Sistemi master degli apparecchi distributori dovranno essere adattati o sostituiti in modo da garantire tale funzionalità.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Secondo le indicazioni fornite dal provvedimento 102807/2016, nel corso della fase transitoria, per poter trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le modalità stabilite dal legislatore, i gestori di distributori automatici devono, preliminarmente:

- accreditarsi in qualità di gestori al nuovo servizio *web* messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura *online*;
- effettuare l'accesso al servizio e comunicare attraverso di esso i dati identificativi dei Sistemi master da loro gestiti (comprese le torri di ricarica), al fine di consentire il loro censimento (gli stessi gestori dovranno richiedere il Certificato "gestore" nel caso intendano integrare i servizi nei loro sistemi gestionali, per esempio al fine di effettuare il censimento massivo dei loro Sistemi master);
- dotarsi dei dispositivi mobili (palmare o *smartphone*) in grado di acquisire i dati contenuti nei sistemi Master e trasmetterli in formato strutturato e sicuro al Sistema Agenzia delle Entrate. A tal fine, è necessario che il produttore del *software* abbia richiesto per ciascuno dei dispositivi mobili l'apposito certificato, atto a identificarli mediante un codice e ad apporre il sigillo elettronico di autenticità e integrità dei dati sul *file* da trasmettere all'Agenzia;
- richiedere di attivare i dispositivi mobili per instaurare una connessione protetta verso il Sistema Agenzia delle Entrate, che associa il dispositivo mobile alla partita IVA del gestore dei distributori.

Qui di seguito si analizzano brevemente i diversi passaggi:

Accreditamento al servizio: I gestori di distributori automatici, per poter effettuare le operazioni di invio dei dati dei corrispettivi nella fase transitoria devono, in primo luogo, accreditarsi al servizio *web* dell'Agenzia delle Entrate denominato "Fattura elettronica/Corrispettivi elettronici", accessibile dal link presente nella home page del sito dell'Agenzia.

Da qui, una volta inserite le credenziali (Entratel/Fisconline/CNS/SPID) e scelta l'utenza di lavoro, devono seguire il percorso: "Corrispettivi" > "Accreditati" > "Gestore" e inserire i dati identificativi richiesti, che verranno così memorizzati presso l'Anagrafe tributaria.

Analogamente, i soggetti che producono i *software* da inserire nei dispositivi mobili dovranno accreditarsi al servizio *web* seguendo il percorso: "Corrispettivi" > "Accreditati" > "Produttore", provvedere a inserire i dati necessari e richiedere il certificato di firma (denominato "Certificato fabbricante"), necessario per il completamento della procedura di apposizione del sigillo elettronico sul file "xml".

Censimento dei Sistemi master: Effettuato l'accreditamento, i gestori devono comunicare i seguenti dati identificativi dei Sistemi master:

- numero di matricola;
- latitudine e longitudine degli apparecchi ai fini della loro geo-localizzazione;
- tipo di *vending machine* ("Food", "Non Food", "Food e non Food", "Non disponibile"); in caso di più apparecchi associati a un Sistema master occorre indicare la merce rappresentativa di tutti gli apparecchi;
- protocollo di comunicazione.

In tal modo, vengono censiti sia i gestori, sia i loro Sistemi master. La fase di censimento si conclude con il rilascio di un QR CODE in formato di etichetta per ciascun Sistema master, che ogni gestore avrà cura di apporre sul singolo apparecchio, affiancandovi le indicazioni riguardanti la ragione sociale o la denominazione dell'azienda e il numero progressivo assegnato al Sistema master. Il codice contiene l'indirizzamento a una pagina *web* dell'Agenzia dalla quale è possibile verificare i dati identificativi della *vending machine* e del gestore. Coloro che intendono effettuare il censimento massivo dei loro Sistemi master devono richiedere il



“Certificato gestore” per integrare i servizi nei loro sistemi gestionali (per cui, una volta accreditati, devono seguire il percorso “Gestore” > “Certificato Gestore”).

Si precisa che, in caso di censimento massivo, è consentita la produzione massiva di QR CODE.

Al momento del censimento i Sistemi master risultano in stato “attivato”. Gli stessi diventeranno automaticamente “in servizio” soltanto all’atto della prima trasmissione dei dati, a meno che si tratti di distributori ancora “non disponibili” in quanto localizzati nei magazzini.

I gestori sono altresì tenuti ad aggiornare la banca dati in caso di cessione, sostituzione, manutenzione, permuta ovvero distruzione dei Sistemi master o delle periferiche di pagamento.

Censimento dei dispositivi mobili: Poiché nella fase transitoria i Sistemi master non sono abilitati all’invio diretto dei dati al Sistema Agenzia delle Entrate, la trasmissione degli stessi dati avviene mediante dispositivi mobili in grado di acquisire i dati e inviarli in un formato idoneo a garantirne l’autenticità e l’integrità, apponendo sul file-dati il sigillo elettronico.

A tale scopo, i produttori di *software* (preliminarmente accreditati) devono presentare la richiesta del “Certificato dispositivo”, conformemente al tracciato definito nelle specifiche tecniche, e firmarla con il “Certificato fabbricante”.

Attivazione dispositivo: L’attivazione del dispositivo mobile consiste nell’instaurare una connessione protetta verso il Sistema Agenzia delle Entrate, associando il dispositivo al soggetto passivo IVA titolare dei corrispettivi. L’attivazione viene eseguita da un tecnico incaricato che, a partire dal dispositivo, avvia la funzione di inizializzazione riferita al singolo gestore, secondo le seguenti fasi:

- la richiesta di “Certificato dispositivo” viene trasmessa al Sistema AE;
- ottenuto l’esito della richiesta, viene inviata la richiesta di attivazione;
- l’Agenzia, verificata la congruità dei dati relativi al gestore, invia il “Certificato dispositivo”, che verrà registrato nella memoria del dispositivo e avrà una durata di 8 anni; da questo momento il dispositivo è attivo.

FASE TRANSITORIA: MODALITÀ DI INVIO DEI DATI

Il dispositivo mobile, a seguito dell’attivazione, è abilitato:

- ad acquisire i dati raccolti dai Sistemi master; l’acquisizione può avvenire secondo tre diverse modalità:
 - con tecnologia *wireless*;
 - mediante cavo;
 - mediante il c.d. *transponder*, ossia uno strumento dotato di connettività che consente di acquisire i dati dal Sistema master e di trasferirli al dispositivo mobile;
- a predisporre il *file* “xml” contenente i suddetti dati in formato strutturato, secondo il tracciato di cui all’Allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi”;
- a sigillare elettronicamente il *file* con il “Certificato dispositivo” per garantire l’integrità dei dati e l’autenticità del mittente;
- a trasmettere il *file* all’Agenzia delle Entrate tramite un canale protetto.

Al termine di tale processo, l’Agenzia trasmette al dispositivo mobile l’esito dell’invio, attestante l’avvenuto controllo della validità del sigillo e della struttura formale del *file*.

Modalità degli invii: Quando il gestore o un suo incaricato utilizzano il dispositivo mobile per il rifornimento di beni o per la lettura dei dati dal Sistema master, ovvero per la raccolta del denaro contante presente nelle periferiche di pagamento, il dispositivo acquisisce i dati ed elabora il file “xml” sigillato.

La trasmissione deve avvenire sempre in prossimità dell’apparecchio distributore, indicando il progressivo di acquisizione dei dati, distinto per ciascun Sistema master.

Momento di rilevazione e cadenza degli invii: La trasmissione dei dati deve ricadere nella fascia oraria 00.00 – 22.00. In caso di rilevazione effettuata nella fascia 22.00 – 00.00, il dispositivo mobile predispone il file “xml”, lo firma, e predispone l’invio a partire dalle 00.01, al momento di riattivazione del servizio.

Inoltre, la trasmissione può avvenire con periodicità variabile (infra-giornaliera, giornaliera, infra-settimanale o infra-mensile), purché l’intervallo di tempo fra un invio e l’altro non sia di durata superiore a 30 giorni.

In caso di mancato invio per un periodo superiore a 30 giorni, occorre che le informazioni relative al periodo di interruzione siano inviate in occasione della prima trasmissione successiva o dell’ultima trasmissione utile.

Variazioni dello stato del dispositivo mobile: Il servizio presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate mette a disposizione alcune funzionalità per la gestione dei dispositivi, anche al fine di comunicare eventuali variazioni di stato (dismissione, furto, cessione, guasto).



- **PROGRAMMA PER I CONTRIBUENTI "MINORI" O CHE INTRAPRENDONO L'ATTIVITÀ**

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 127/2015, alcune categorie di soggetti passivi IVA potranno beneficiare, a partire dall'01.01.2017, di ulteriori agevolazioni rispetto a quelle elencate in precedenza quali:

- accesso telematico alle informazioni relative alle liquidazioni periodiche e alle dichiarazioni annuali IVA, nell'ambito di un programma di assistenza fornito su misura per ogni specifica categoria di soggetti;
- esonero dagli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute, di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72;
- esonero dall'obbligo di garanzia o da altri adempimenti certificativi (apposizione del visto di conformità o sottoscrizione alternativa) in caso di presentazione di istanze di rimborso del credito IVA per importi superiori a 15.000,00 euro.

Possono usufruire delle suddette agevolazioni aggiuntive i soggetti passivi IVA che, oltre ad aver optato per la trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi e/o di tutte le fatture, rientrano in una delle seguenti categorie individuate dall'art. 5 del DM 4.8.2016:

- esercenti arti o professioni;
- imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR 600/73;
- imprese che superano i limiti, in termini di ricavi, per accedere al regime di contabilità semplificata, limitatamente ai primi tre anni di attività (l'anno di inizio dell'attività e i due successivi).

SANZIONI

In caso di violazione degli obblighi relativi alla trasmissione telematica dei dati delle fatture o dei corrispettivi da parte del soggetto che ha esercitato una delle opzioni di cui sopra, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 1 c. 6 e 2 c. 6 del D.Lgs. 127/2015:

- In caso di omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati delle fatture e delle relative variazioni, si applica la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro, di cui all'art. 11 co. 1 del D.Lgs. 471/97.

- In caso di omessa, incompleta o non veritiera memorizzazione elettronica o trasmissione dei dati dei corrispettivi, si applicano:

- la sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato (di cui all'art. 6 c. 3 del D.Lgs. 471/97);
- la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero la sospensione dell'esercizio dell'attività, per un periodo che varia a seconda dell'entità degli importi contestati, nel caso in cui siano state accertate, nell'arco di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi (di cui all'art. 12 co. 2 del D.Lgs. 471/97).

CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PREMIALI

L'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi comporta, oltre all'applicazione delle suddette sanzioni, anche il venir meno delle agevolazioni previste per i rispettivi regimi facoltativi.

Per continuare a beneficiare delle agevolazioni, il soggetto interessato potrà regolarizzare la propria posizione, trasmettendo correttamente e telematicamente i predetti dati, entro i termini che verranno definiti con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, anche se la regolarizzazione ha l'effetto di mantenere, in capo al soggetto, i benefici del regime premiale, non esime dall'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o errata trasmissione dei dati.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it